

Paolo DE ANGELIS

COMPENDIO di
**LEGISLAZIONE
UNIVERSITARIA**

III Edizione
2025


Neldiritto
Editore

Capitolo II

Il Ministero dell'Università e i fondi di finanziamento

SOMMARIO:

1. Il MUR. – 2. L'organizzazione del MUR. – 3. Il "sistema" MUR. – 3.1. ANVUR. – 3.2. CUN. – 3.3. CRUI. – 3.4. CNSU. – 3.5. CODAU. – 4. Il sistema di valutazione delle università e le voci di finanziamento ministeriali. – 4.1. L'FFO. – 4.2. Il FEU. – 4.3. Altri fondi ministeriali. – 5. Gli adempimenti delle università.

1. Il MUR.

Il dicastero preposto all'amministrazione del sistema universitario è, oggi, il **Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**.

Il MUR ha il compito di provvedere a:

- valorizzare il merito;
- rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria;
- garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio.

Per il raggiungimento di tali finalità il Ministero svolge le seguenti principali funzioni:

- programmazione degli interventi sul sistema universitario;
- finanziamento delle università;
- monitoraggio, qualità, accreditamento e valutazione;
- valorizzazione e sostegno della libera ricerca nelle università.

Tra gli atti operativi più rilevanti che il MUR compie rispetto alle università (oltre al sistema di valutazione e finanziamento di cui si dirà nel § 4) si può ricordare il parere obbligatorio e parzialmente vincolante fornito in materia di Statuti universitari (**cf. parte prima, cap. III, § 6.1**).

Annualmente il Ministro adotta un Decreto (definito **Atto di indirizzo**) che contiene le linee programmatiche da seguire. Per il 2025 l'Atto di Indirizzo (**D.M. 13 settembre 2024, n. 1576**) individua sei priorità politico-istituzionali, in continuità con quelle contenute nei precedenti documenti:

- implementazione delle attività di **realizzazione dei progetti PNRR**;
- **potenziamento dell'offerta formativa**;
- **allargamento della comunità di ricerca**;
- **programma nazionale per la ricerca 2021-2027** e Programmi strategici nazionali;
- **internazionalizzazione**;
- consolidamento dell'organizzazione del Ministero e sviluppo delle **attività di "Policy communication"**.

2. L'organizzazione del MUR.

Il MUR (istituito con **D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300**) è stato oggetto di una rilevante riorganizzazione (**D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164**) a seguito della quale esso è articolato in cinque Direzioni generali, coordinate da un segretario generale:

Recentemente, il **D.L. 44/2023** (convertito in L. 74/2023) ha modificato l'art. 51-*ter* e 51-*quater* del D.Lgs. 300/1999 prevedendo che il MUR sia organizzato in Uffici dirigenziali e che essi siano in numero di 8 in considerazione delle Aree funzionali di competenza.

Le **aree funzionali** di competenza indicate nel vigente art. 51-*ter* del D.Lgs. 300/1999 sono quelle di seguito riportate:

- **compiti di indirizzo, programmazione, e coordinamento** della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore;
- programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, **normazione generale e finanziamento** delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali;
- **valorizzazione del merito** e diritto allo studio;
- **accreditamento** e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- **attuazione delle norme europee e internazionali** in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- **coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali**;
- **completamento dell'autonomia** universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- **formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale**;
- **razionalizzazione delle condizioni d'accesso** all'istruzione universitaria e accademica;
- **partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni**, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;
- **valorizzazione e sostegno della ricerca libera** nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- **integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica**;
- **coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca**;
- **sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale**;
- **cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema**

La **L. 240/2010** ha previsto:

- interventi perequativi per le università sotto finanziate, in misura del 5% (**art. 11**);
- criteri per la quota premiale (**art. 13**);
- criteri qualitativi inerenti alla valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento (**art. 5, c. 1, lett. C**);
- l'introduzione del costo standard per studente (**art. 5, c. 5, lett. C**).

In sostanza, a decorrere dal 2010 sono stati introdotti (o ripresi tra quelli già esistenti) rilevanti criteri premiali.

Di seguito le norme vigenti più rilevanti sul tema:

- **l'art. 1-ter del D.L. 7/2005** (convertito dalla **L. 43/2005**) prevede, al comma 1, che le università devono adottare programmi triennali coerenti con le Linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministero e, al comma 2, che i programmi delle università sono valutati e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro stesso e che dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.
- **l'art. 1, comma 4, della L. 240/2010** dispone che il Ministro indichi obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite ANVUR, ne verifichi e valuti i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito;
- **gli artt. 6 e 10 del D.Lgs. 19/2012** prevedono che, con decreto del Ministro, siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca, sulla base "delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università";
- **l'art. 10 del D.Lgs. 49/2012** ha disposto che, nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto, avente validità almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, nonché ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della L. 240/2010.

Alla luce delle predette statuizioni normative, il MUR indica, ogni triennio, obiettivi e indirizzi strategici per il sistema universitario e, tramite ANVUR, verifica e valuta *ex post* i risultati ottenuti dalle università secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo.

Sono attualmente vigenti le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati (contenute nel **D.M. 10 giugno 2024, n. 773**).

La programmazione del sistema universitario è finalizzata all'innalzamento della qualità del sistema universitario, tenuto conto dell'impegno delle università nel ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali e dell'esigenza di ridurre i divari, tra le sedi universitarie, dovuti ai differenti fattori di contesto territoriale.

Costituiscono **obiettivi specifici della programmazione**:

- A. innovare la didattica universitaria e ampliare l'accesso alla formazione universitaria;

- B. promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattività del Paese;
- C. potenziare i servizi per il benessere degli studenti e per la riduzione delle disuguaglianze;
- D. promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca;
- E. valorizzare il personale delle università, anche attraverso la mobilità.

Per ciascuno di questi obiettivi il Decreto sopra citato declina anche **Azioni e Indicatori** che, per ottenere i finanziamenti, le università devono dapprima scegliere e poi raggiungere: nello specifico, le università devono scegliere un obiettivo tra quelli indicati nelle lettere A, C e D e un obiettivo tra quelli indicati nelle lettere B ed E; per ciascuno degli obiettivi devono essere individuati almeno una azione e due indicatori dei quali deve essere chiaramente indicato il Target, che deve essere finalizzato al raggiungimento di un significativo miglioramento concreto, da raggiungersi nel corso del periodo temporale di attuazione, pari al triennio di applicazione del Decreto.

Le risorse destinate al conseguimento degli obiettivi sono:

- fondo per la **programmazione triennale** (€ 68 milioni annui destinati per il triennio al raggiungimento degli obiettivi A, C e D, sopra riportati);
- fondo di **finanziamento ordinario** (€ 200 milioni destinati al raggiungimento degli obiettivi B ed E sopra riportati);
- quota **premiale** (27% del FFO);
- fondo **sostegno giovani** (€ 65 milioni destinati al raggiungimento degli obiettivi A, C, D, sopra riportati).

Il Finanziamento statale è distinto in sette voci, a loro volta in alcuni casi suddivise in sotto-voci.

Le parti più cospicue sono riferibili alla **quota storica** (che, come detto, negli anni si sta riducendo sempre più), e a due quote (al contrario, entrambe in crescita percentuale) attribuite in base:

- al cd. **Costo standard dello studente** (il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università);
- alla cd. **quota premiale** (ottenuta in ragione dei risultati conseguiti in tre voci anche esse misurate dal MUR: VQR; valutazione delle politiche di reclutamento; riduzione dei divari).

Esistono poi ulteriori voci di finanziamento relative:

- all'importo perequativo;
- alla quota per i Programmi di Ateneo;
- alla quota interventi per gli studenti;
- alla quota altri interventi specifici.